



Maria Paola Cola
NOTAIO

15057 TORTONA
VIA ARCADIO BUSSETI, 2
ANGOLO PIAZZA GAVINO
LUGANO
TEL. 0131 861616
FAX 0143 1861066
MAIL.
info@notaiocola.it

N. 17252 di Repertorio N. 11120 di Raccolta

ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di dicembre, in Tortona, nel mio studio in Via Arcadio Busseti civico numero due, angolo Piazza Gavino Lugano.

Avanti a me dottoressa Maria Paola Cola, Notaio alla residenza di Tortona, iscritta presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona,

previa dichiarazione degli infra generalizzati comparenti di essere stati previamente informati ai sensi del Regolamento Generale Europeo sulla Protezione dei Dati Personali N. 679 del 24 maggio 2016 e di confermare il loro consenso al trattamento dei dati personali,

sono comparsi i Signori:

CAMPAGNOLI GIOVANNI, nato a Borgomanero (NO) il giorno 1 luglio 1967, residente a Borgomanero (NO), Via Curreggio n. 25, il quale dichiara di essere titolare del codice fiscale CMP GNN 67L01 B019F;

TOGNETTI ROBERTO, nato a Casaleggio Novara (NO) il 3 luglio 1960, residente a Caltignaga (NO), Via Samaritana n. 5, il quale dichiara di essere titolare del codice fiscale TGN RRT 60L03 B883P; (di seguito i "Fondatori").

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certa, intendendo promuovere l'istituzione di una fondazione con le finalità infra specificate, dichiarano quanto segue.

1. È costituita dai Fondatori Signori CAMPAGNOLI GIOVANNI e TOGNETTI ROBERTO una fondazione denominata

"FONDAZIONE RIUSIAMO L'ITALIA "

(di seguito anche la "Fondazione").

2. La Fondazione ha sede in Borgomanero (NO).

L'indirizzo completo della Fondazione è inizialmente in Borgomanero (NO), Via Curreggio n. 25.

3. La Fondazione, che non ha fini di lucro, si propone di promuovere finalità di ordine culturale, quale la promozione della cultura e dell'approccio alla rigenerazione urbana ed al riuso di spazi dismessi, ai fini di creare nuova occupabilità in particolare giovanile, privilegiando interventi nelle periferie e nelle aree interne del Paese. Più precisamente perseguirà le finalità e svolgerà le attività che seguono:

La Fondazione, svolgendo attività avente carattere solidaristico, persegue esclusivamente finalità di ordine culturale, quali la promozione della cultura e dell'approccio alla rigenerazione urbana ed al riuso di spazi dismessi, ai fini di creare nuova occupabilità in particolare giovanile, privilegiando interventi nelle periferie e nelle aree interne del Paese, secondo le definizioni contenute negli atti UE di programmazione. Pertanto, intende operare nei seguenti ambiti:

1. promuovere la realizzazione e lo sviluppo di interventi per la valorizzazione delle strutture concesse in affidamento da enti

pubblici o privati, grazie ad azioni di innovazione culturale e/o sociale;

2. promuovere e diffondere, con finalità di studio, divulgazione, educazione, formazione, educazione, didattica ed arricchimento culturale, la conoscenza della rigenerazione urbana e del riuso degli spazi, anche grazie ad un approccio di valorizzazione dell'arte contemporanea, delle performing arts, della creatività giovanile, sviluppando interazioni con altri settori disciplinari e nei diversi contesti sociali, con particolare riferimento ad aree interne e periferie urbane, nelle prospettive e nuove frontiere delle conoscenze e delle tecnologie;

effettuare interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii.;

3. affiancare enti pubblici, privati e del privato sociale nella promozione di programmi e azioni di riuso / rigenerazione urbana, secondo le finalità dettagliate prima;

effettuare di riqualificazione di beni inutilizzati pubblici, privati e/o confiscati alla criminalità organizzata;

4. promuovere e realizzare attività permanenti di studio, formazione, divulgazione, pubblicazione (editoriale, multimediale e video) e ricerca in questo campo e contribuire alla diffusione delle conoscenze, soprattutto quelle relative alla ricerca applicata;

ricerca scientifica in particola di interesse sociale, svolgimento di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale e/o religioso;

5. organizzare dibattiti, seminari di studi, convegni, esposizioni, mostre, festival, rassegne, eventi, presentazioni ed altre manifestazioni pubbliche, al fine di promuovere le finalità prima richiamate;

6. contribuire alla realizzazione da parte di terzi di iniziative rientranti negli scopi della Fondazione;

7. promuovere e realizzare la massima correlazione e integrazione con gli altri enti ed istituzioni culturali presenti sul territorio nazionale, che si occupano di attività simili;

8. La Fondazione, nei limiti connessi al perseguimento dei propri scopi e nel rispetto del principio di economicità della gestione, può svolgere tutte le attività idonee al loro perseguimento.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto e contratto anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;

- c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;
- f) erogare premi e borse di studio;
- g) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;
- h) svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;
- i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

È vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle alle prime direttamente connesse.

4. La Fondazione è retta e regolata dalle norme contenute nel presente atto e nello dallo Statuto composto da 20 (venti) articoli e scritto su undici facciate circa di tre fogli, quale Statuto si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale, previa lettura datane da me Notaio ai comparenti medesimi.

5. A costituire il Fondo di Dotazione iniziale della Fondazione

- il Signor CAMPAGNOLI GIOVANNI conferisce il marchio denominato "Riusiamo l'Italia" cui è attribuito un valore di Euro 30.000,00 (trentamila e centesimi zero zero), come risulta dalla relazione di stima effettuata dal Dott. Riccardo Godio, commercialista con studio in Borgomanero (NO), iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti al n. 262/A e al Registro dei Revisori Legali dei conti al n. 110499, asseverata con giuramento nanti me Notaio in data odierna, con Verbale avente numero di Repertorio, quale perizia si allega al presente atto sotto la lettera "B", omessane la lettura per espressa dispensa dei comparenti;

il Signor CAMPAGNOLI GIOVANNI attesta non essere avvenuti eventi lesivi del valore indicato;

il Signor TOGNETTI ROBERTO conferisce l'importo di Euro 1.000,00 (mille e centesimi zero zero) in numerario che i Fondatori destinano a costituire iniziale Fondo di Gestione ai sensi dell'art. 4 dello Statuto.

6. Ai sensi dell'articolo 8 (otto) dello statuto, i Fondatori determinano in due il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, designando a tale carica:

-il Signor CAMPAGNOLI GIOVANNI, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, cittadino italiano, Presidente del consiglio di amministrazione;

-il Signor TOGNETTI ROBERTO, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, cittadino italiano, Consigliere.

7. Ai sensi dell'articolo 6 (sei) dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica per cinque esercizi e, pertanto, fino alla riunione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo o del rendiconto relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2024 (trentuno dicembre duemilaventiquattro).

8. Al Presidente vengono conferiti i poteri di cui all'articolo 10 (dieci) dello statuto, come sopra allegato, e sono altresì conferiti tutti i poteri necessari e opportuni per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione nonché per l'iscrizione al Registro degli enti del terzo settore, dal momento in cui sarà istituito, con facoltà di apportare al presente atto ed allo statuto, qui allegato, tutte le modificazioni, soppressioni od aggiunte che venissero a tal fine richieste dalle competenti autorità.

Il Signor CAMPAGNOLI GIOVANNI, in detta qualità, ritira l'importo conferito in numerario di cui sopra.

9. L'esercizio finanziario della Fondazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2020 (trentuno dicembre duemilaventi), in considerazione dell'esiguo lasso di tempo intercorrente tra la costituzione della Fondazione e la chiusura del corrente anno solare.

10. Le spese tutte del presente, annesse e dipendenti, sono a carico della Fondazione.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, in gran parte dattiloscritto à sensi di legge da persona di mia fiducia ed in piccola parte scritto a mano da me Notaio, su otto intere facciate e poca parte della nona di tre fogli, da me letto ai comparenti, i quali a mia domanda lo approvano e quindi con me Notaio lo sottoscrivono, essendo le ore 16.15 (sedici e minuti quindici) circa.

In originale firmato:

Giovanni Campagnoli

Roberto Tognetti

Maria Paola Cola (sigillo del Notaio)



Maria Paola Cola
NOTAIO

15057 TORTONA
VIA ARCADIO BUSSETI, 2
ANGOLO PIAZZA GAVINO
LUGANO
TEL. 0131 861616
FAX 0143 1861066
MAIL.
info@notaiocola.it

Allegato "A" all'Atto N. 17252/11120 di Repertorio

Fondazione Riusiamo l'Italia

STATUTO

Art. 1 (Denominazione e sede legale)

1.1 È istituita in Borgomanero (NO), la fondazione denominata "**Fondazione Riusiamo l'Italia**". La predetta denominazione, dal momento in cui sarà istituito il Registro unico nazionale degli enti del terzo settore, sarà sostituita dalla denominazione "**Fondazione Riusiamo l'Italia e.t.s.**".

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile. La Fondazione non ha scopo di lucro.

La denominazione della "Fondazione Riusiamo l'Italia onlus", ovvero, dal momento dell'istituzione del Registro unico nazionale del terzo settore, la denominazione della "Fondazione Riusiamo l'Italia e.t.s." viene riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

1.2 La Fondazione ha la sede legale in Borgomanero (NO).

Il Consiglio di Amministrazione potrà variare la sede nell'ambito del Comune e istituire sedi secondarie, uffici e Centri in tutto il territorio nazionale ed estero.

Art. 2 (Finalità e attività).

2.1 La Fondazione, svolgendo attività avente carattere solidaristico, persegue esclusivamente finalità di ordine culturale, quali la promozione della cultura e dell'approccio alla rigenerazione urbana ed al riuso di spazi dismessi, ai fini di creare nuova occupabilità in particolare giovanile, privilegiando interventi nelle periferie e nelle aree interne del Paese, secondo le definizioni contenute negli atti UE di programmazione. Pertanto, intende operare nei seguenti ambiti:

1. promuovere la realizzazione e lo sviluppo di interventi per la valorizzazione delle strutture concesse in affidamento da enti pubblici o privati, grazie ad azioni di innovazione culturale e/o sociale;

2. promuovere e diffondere, con finalità di studio, divulgazione, educazione, formazione, educazione, didattica ed arricchimento culturale, la conoscenza della rigenerazione urbana e del riuso degli spazi, anche grazie ad un approccio di valorizzazione dell'arte contemporanea, delle performing arts, della creatività giovanile, sviluppando interazioni con altri settori disciplinari e nei diversi contesti sociali, con particolare riferimento ad aree interne e periferie urbane, nelle prospettive e nuove frontiere delle conoscenze e delle tecnologie;

effettuare interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii.;

3. affiancare enti pubblici, privati e del privato sociale nella promozione di programmi e azioni di riuso / rigenerazione urbana, secondo le finalità dettagliate prima;

effettuare di riqualificazione di beni inutilizzati pubblici, privati e/o confiscati alla criminalità organizzata;

4. promuovere e realizzare attività permanenti di studio, formazione, divulgazione, pubblicazione (editoriale, multimediale e video) e ricerca in questo campo e contribuire alla diffusione delle conoscenze, soprattutto quelle relative alla ricerca applicata;

ricerca scientifica in particolare di interesse sociale, svolgimento di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale e/o religioso;

5. organizzare dibattiti, seminari di studi, convegni, esposizioni, mostre, festival, rassegne, eventi, presentazioni ed altre manifestazioni pubbliche, al fine di promuovere le finalità prima richiamate;

6. contribuire alla realizzazione da parte di terzi di iniziative rientranti negli scopi della Fondazione;

7. promuovere e realizzare la massima correlazione e integrazione con gli altri enti ed istituzioni culturali presenti sul territorio nazionale, che si occupano di attività simili;

8. La Fondazione, nei limiti connessi al perseguimento dei propri scopi e nel rispetto del principio di economicità della gestione, può svolgere tutte le attività idonee al loro perseguimento.

2.2. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto e contratto anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;

c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;

f) erogare premi e borse di studio;

g) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;

h) svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;

i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

È vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle alle prime direttamente connesse.

La Fondazione potrà in ogni caso effettuare tutte le attività accessorie a quella principale per perseguire lo scopo indicato dal presente articolo.

Art. 3 (Concorso alla Fondazione)

3.1 I fondatori della Fondazione si distinguono in Fondatori originari, Permanenti ed Onorari; le ragioni del loro concorso devono essere in linea con le finalità culturali della Fondazione.

E' Fondatore originario esclusivamente colui che ha partecipato all'atto di costituzione della Fondazione.

3.2 E' Fondatore Permanente ogni soggetto pubblico o privato, persona fisica o ente che successivamente alla costituzione apporti alla Fondazione un contributo di ammontare non inferiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila e centesimi zero zero).

Può diventare Fondatore Permanente ogni soggetto che venga cooptato dall'Assemblea e che rispetti le seguenti condizioni:

a. venga proposto da un Fondatore originale;

b. apporti alla Fondazione un importo non inferiore a Euro 5.000,00 (cinquemila e centesimi zero zero) o multipli;

c) lo status di Fondatore Permanente viene acquisito solo a seguito dell'effettivo ed integrale versamento dell'importo indicato.

3.3 Per apporto si intende qualsiasi erogazione o contributo a favore della Fondazione; spetta al Consiglio di Amministrazione della Fondazione determinare l'impiego e la destinazione delle risorse.

3.4 Coloro che hanno concorso alla Fondazione non possono ripetere i versamenti ed i contributi versati né rivendicare diritti sul patrimonio della Fondazione. Tutti i soggetti finanziatori della Fondazione, a qualsiasi titolo, concorrono all'attività della Fondazione nel rispetto dell'autonomia e delle finalità culturali della stessa.

3.5 A cura del Consiglio di Amministrazione della Fondazione viene tenuto il Registro dei Soci Fondatori originari e Permanenti sul quale verranno anche annotati i termini di cui sopra con particolare riguardo alla consistenza degli apporti e dei contributi versati alla Fondazione.

3.6 L'Assemblea può attribuire la qualifica di Fondatori Onorari a persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private e gli enti, italiani o stranieri, che nel corso della vita della Fondazione contribuiscono con un ruolo determinante nel campo in cui opera la Fondazione.

I Fondatori Onorari vengono nominati dall'Assemblea dei Fondatori su proposta del Consiglio di Amministrazione. La qualifica di Fondatore Onorario è di carattere onorifico, non coinvolge nell'attività della Fondazione non è tenuto ad alcuna forma di

contribuzione in favore della Fondazione.

Art. 4 (Patrimonio)

4.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- da un capitale iniziale di Euro 30.000,00 (trentamila e centesimi zero zero), conferito all'atto della costituzione;
- dai successivi conferimenti patrimoniali dei soci Fondatori Permanenti;
- da ogni altra entrata espressamente destinata ad incrementarlo;
- dalle elargizioni, lasciti e donazioni da chiunque disposti in favore della Fondazione.

4.2 Il patrimonio della Fondazione è articolato in un fondo dotazione indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalità statutarie e in un fondo di gestione destinato alle spese correnti di gestione, e quanto sopra in conformità alle determinazioni della Assemblea dei Fondatori su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 (Destinazione degli avanzi, dei fondi, delle riserve e del capitale)

5.1 Gli eventuali avanzi di amministrazione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È fatto assoluto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione. Sono in ogni caso vietate le operazioni di cui al comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 460/97 recante "disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociali".

5.2 I mezzi ordinari per l'attività della Fondazione derivano dal reddito del patrimonio, dai proventi delle attività, dalle sovvenzioni, contributi ed elargizioni dello Stato, enti pubblici e privati nonché da qualsiasi entrata economico - finanziaria non destinata ad incrementare il patrimonio.

Art. 6 (Organi della Fondazione - Nomina dei Consiglieri e Revisori)

6.1. Gli Organi della Fondazione sono:

- L'Assemblea dei Fondatori;
- Il Presidente;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Segretario generale
- L'Organo di Controllo

I componenti degli organi della Fondazione e cioè il Presidente con il Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

In ogni caso al Presidente ed ai Consiglieri spetterà solo il rimborso delle spese vive sostenute per ragioni di ufficio, oltre ad eventuali incarichi su progetti.

6.2 La Fondazione è retta e gestita da un Consiglio di Amministrazione, presieduto di diritto dal Presidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione in numero da 2 a 9, vengono nominati dall'Assemblea dei Fondatori secondo le regole

indicate dallo Statuto.

L'Organo di Controllo verrà nominato dall'Assemblea dei Fondatori allorché il patrimonio della Fondazione sarà superiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione e centesimi zero zero). L'Organo di Controllo, inoltre, sarà obbligatoriamente nominato dal momento in cui sarà istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

6.3 La nomina iniziale del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione viene effettuata al momento della costituzione e quindi dai Soci Fondatori Originari.

Qualora durante il quinquennio il Presidente divenisse mancante, per qualsiasi ragione, la sostituzione verrà effettuata dal Consiglio di Amministrazione, che nominerà uno dei suoi membri in carica.

Qualora un membro del Consiglio divenisse mancante per qualsiasi ragione, la sua sostituzione potrà essere effettuata dal Consiglio medesimo mediante procedimento di cooptazione, la nomina dovrà essere confermata dalla prima Assemblea dei Fondatori; il nuovo membro così nominato decadrà alla prima successiva scadenza naturale del Consiglio.

Art. 7 – (L'Assemblea dei Fondatori)

7.1 L'Assemblea è composta da tutti i Fondatori e viene presieduta dal Presidente della Fondazione.

7.2 L'Assemblea ha i seguenti compiti:

a) decide il numero, nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione di competenza dell'Assemblea e delle diverse categorie di Fondatori;

b) attribuisce la qualità di Fondatore Permanente in conformità al disposto di cui all'articolo 3.2 e all'articolo 3.5;

c) decide in merito alle modifiche dello Statuto;

d) decide in merito al bilancio preventivo e consuntivo;

e) esprime pareri su ogni argomento sottoposto dal Consiglio di Amministrazione;

7.3 L'Assemblea si raduna almeno una volta l'anno. Viene convocata e presieduta dal Presidente o dal Vice presidente, di propria iniziativa ovvero su richiesta del Consiglio di Amministrazione, ovvero su richiesta di almeno un quarto del numero complessivo di Fondatori aventi diritto di voto.

L'Assemblea è convocata, in prima o seconda convocazione a mezzo posta elettronica e l'avviso (che deve assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento) deve essere spedito all'indirizzo mail espressamente comunicato dal Fondatore e che risulti riportati nel libro dei Fondatori.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno otto giorni prima della riunione.

In occasione dell'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, i documenti sul fondamento dei quali l'Assemblea è chiamata ad esprimersi sono depositati presso la sede della Fondazione almeno otto giorni prima della riunione e, comunque, allegati alla convocazione. L'Assemblea è validamente costituita in prima

convocazione con la presenza della maggioranza dei Fondatori con diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Fondatori Cardinali e delibera con la maggioranza semplice dei voti.

L'Assemblea si considera validamente costituita in forma totalitaria anche in difetto di convocazione, se sono presenti tutti i componenti con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e l'Organo di Controllo se nominato.

7.4 Tutti i Fondatori hanno diritto di partecipare ai lavori dell'Assemblea. Gli enti, anche se privi di personalità giuridica, ai quali spetti la qualità di Fondatore sono rappresentati dal legale rappresentante o da persona da lui designata, purché il designato non sia Amministratore, membro dell'Organo di Controllo ovvero un dipendente della Fondazione.

7.5 Il diritto di voto spetta nei termini seguenti:

a) ai Fondatori Originari in ragione di cinque voti ciascuno;

b) ai Fondatori Permanenti, il cui diritto di voto è riconosciuto in modo permanente, una volta che l'importo di Euro 5.000,00 (cinquemila e centesimi zero zero) sia stato effettivamente erogato, nella misura di un voto ciascuno.

Il voto in assemblea può essere espresso per delega rilasciata ad altro Fondatore. Un Fondatore può ricevere deleghe ed esercitare i diritti di voto al massimo per due Fondatori deleganti.

7.6 L'Assemblea, su proposta del Consiglio:

- disciplina la presentazione delle candidature alla carica di Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;

- disciplina il procedimento per la revoca degli eletti.

Inoltre, l'Assemblea, su proposta del Consiglio o su invito del Presidente, può ammettere a partecipare alle adunanze dell'Assemblea, anche in modo permanente, ancorché senza diritto di voto, fondazioni, associazioni o soggetti senza scopo di lucro aventi fini istituzionali coerenti con quelli della Fondazione.

7.7 Le deliberazioni di cui all'art. 7.2, lettere b), d), e), sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le deliberazioni concernenti le modificazioni statutarie sono assunte a voto palese, con la maggioranza dei due terzi dei voti esprimibili dai presenti all'assemblea. Le deliberazioni riguardanti le nomine alle cariche degli organi della Fondazione possono essere assunte con voto segreto per decisione del Presidente dell'Assemblea.

7.8 Per quanto non diversamente disposto, si applicano le disposizioni del libro V, titolo V, capo V, sezione VI del codice civile.

Art. 8 (Consiglio di Amministrazione – Nomina - Riunioni)

8.1 I membri del Consiglio di Amministrazione in numero da 2 a 9 vengono nominati dall'Assemblea dei Fondatori secondo le regole che seguono:

- ai Fondatori Originari viene riservato il diritto di nominare tre componenti del Consiglio di Amministrazione nel caso di Consiglio composto da cinque membri, ovvero quattro membri nel caso di Consiglio composto da sette membri, ovvero cinque membri nel caso di Consiglio composto da nove membri.

Gli altri componenti vengono nominati sulla base di candidature avanzate dai Fondatori Permanenti.

8.2 Il Consiglio elegge al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e può nominare un Tesoriere.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente o il Vice Presidente lo riterrà opportuno ovvero su richiesta di almeno tre consiglieri; in ogni caso si riunirà almeno due volte all'anno per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo.

La convocazione è fatta mediante posta elettronica, spedita ai Consiglieri otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tranne i casi di urgenza, per i quali la convocazione può essere effettuata, entro il giorno precedente.

8.3 Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. È ammessa la possibilità che le adunanze si tengano per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto di chi presiede la riunione viene duplicato.

Il Consiglio può conferire incarichi particolari o delegare alcuni dei suoi poteri, costituire commissioni o comitati per specifiche aree di attività, attribuendo i poteri necessari e revocandoli, a suo insindacabile giudizio.

8.4 Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto su iniziativa del Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti possono provvedere alla sostituzione mediante procedura di cooptazione.

Art. 9 (Competenze)

Sono di competenza del Consiglio di amministrazione gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare, a titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca limitazione, spettano ad esso:

- a) la programmazione anno per anno dell'attività sociale;
- b) la formazione, la approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
- c) l'organizzazione di convegni, congressi, giornate di studio, seminari;
- d) l'approvazione delle convenzioni con le istituzioni operanti nel settore;
- e) la nomina del direttore, del segretario generale, di procuratori, di funzionari e di dipendenti;
- f) le deliberazioni sulla destinazione dei fondi patrimoniali ed in genere sull'impiego delle risorse economiche della Fondazione;
- g) le deliberazioni sugli acquisti e sulle vendite immobiliari, sull'accettazione di liberalità, sull'assunzione d'obbligazioni, sulle operazioni ipotecarie, cancellazioni, rinunce, surroghe o postergazioni d'ipoteche;

h) le deliberazioni sugli interventi in altri enti o società di qualsiasi tipo;

i) l'approvazione dei regolamenti per la gestione operativa della Fondazione, tra i quali: il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili, le regole per i rapporti con il personale, per la sicurezza, l'erogazione dei servizi ed in generale tutto quanto riferibile alla gestione della struttura;

l) propone le modifiche statutarie all'assemblea;

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o dal Vice Presidente ed assume le delibere a maggioranza semplice.

Art. 10 (Presidente)

Il Presidente del Consiglio di amministrazione:

- presiede le adunanze del Consiglio di amministrazione;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- adotta provvedimenti d'urgenza sulle materie indicate nel precedente articolo nove riferendone al Consiglio per la ratifica nella prima successiva adunanza.

Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione e la firma in qualsiasi atto ed in qualsiasi sede.

In caso di assenza, il Vice Presidente sostituisce ad ogni effetto il Presidente in tutte le sue attribuzioni.

Art. 11 (Segretario Tesoriere)

11.1 Il Segretario Tesoriere può venire nominato dal Consiglio di Amministrazione e rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio che lo ha nominato.

11.2 Il Segretario Tesoriere coadiuva il Consiglio di Amministrazione nelle funzioni amministrative interne ed esterne, provvede alla tenuta del registro dei Fondatori, alla corrispondenza e alla redazione a conservazione dei verbali delle riunioni degli organi della Fondazione, provvede alla conservazione della documentazione contabile amministrativa e tiene i rapporti con le persone incaricate per l'aggiornamento dei libri contabili e coordina la formazione dei bilanci; provvede alla gestione economica della Fondazione alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese operando sui conti correnti bancari, nei limiti della delega e/o procura ricevuta dal Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario Tesoriere partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 (Durata esercizio sociale)

Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 13 (Bilancio preventivo)

Il Consiglio di amministrazione predispose entro il 28 febbraio di ogni anno il bilancio di previsione per l'anno successivo, e la relativa relazione. Il bilancio di previsione deve evidenziare la situazione finanziaria ed economica; inoltre deve illustrare e riportare la suddivisione dei risultati per settore di intervento, le somme ricevute da terzi in conto patrimonio e se sono finalizzate ai diversi progetti o destinate a specifiche attività.

Art. 14 (Bilancio consuntivo)

Il Consiglio di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale redige il bilancio consuntivo, il quale dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore a partire dal momento della sua istituzione, previo inventario secondo i principi di legge e con la maggiore chiarezza possibile.

Qualora i proventi, i ricavi, le rendite o le entrate, comunque denominate, superino la soglia di Euro 220.000,00 (duecentoventimila e centesimi zero zero), il bilancio di esercizio dovrà essere composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'espressa indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Qualora i proventi, i ricavi, le rendite o le entrate, comunque denominate, siano inferiori alla soglia di Euro 220.000,00 (duecentoventimila e centesimi zero zero), il bilancio di esercizio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Qualora i proventi, i ricavi, le rendite o le entrate, comunque denominate, superino un milione di euro, la Fondazione dovrà depositare, dal momento della sua istituzione, presso il Registro unico nazionale del terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del Codice del terzo settore e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Inoltre, nel caso in cui i proventi superino per due anni consecutivi l'ammontare di un milione di euro, modificato annualmente secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili ovvero dal Collegio Sindacale, se istituito.

Qualora i proventi, i ricavi, le rendite o le entrate, comunque denominate, superino la soglia di centomila euro annui, dovranno essere pubblicati annualmente, sul sito internet della Fondazione, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Il bilancio, in ogni caso, deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore dal momento della sua istituzione.

Art. 15 (Organo di Controllo)

La Fondazione potrà nominare un Organo di Controllo in forma monocratica o collegiale anche in forma di Revisore. A tale Organo si applicheranno, per quanto compatibili, le norme del Codice Civile. Come sopra detto, l'Organo di Controllo sarà nominato obbligatoriamente dal momento in cui sarà istituito il Registro Unico

Nazionale del Terzo Settore.

Art. 16 (Esclusione e recesso)

I Fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione, tranne nel caso in cui agiscano contro gli interessi della Fondazione, mantengano condotta incompatibile con gli Organi della Fondazione oppure gettino discredito sulla Fondazione o in tutti i casi di grave violazione dello Statuto.

L'esclusione di un Fondatore deve essere proposta dal Consiglio di Amministrazione e deliberata dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei diritti di voto.

Non si terrà conto della presenza e del voto del socio da escludere. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo ex-lege per i seguenti motivi:

- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- - fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Fondatori Onorari possono recedere dalla Fondazione in ogni momento fermo restando il dovere di adempimento delle eventuali obbligazioni assunte.

Art. 17 (Scioglimento)

La Fondazione si scioglie al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- per volontà dei soci fondatori;
- per avvenuto conseguimento dello scopo statutario;
- per sopravvenuta impossibilità di realizzare lo scopo sociale.

Art. 18 (Liquidatore)

In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di amministrazione, con la maggioranza dei due/terzi, nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 19 (Devoluzione del patrimonio)

All'atto dello scioglimento è fatto obbligo alla Fondazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre Fondazioni od associazioni o a fini di pubblica utilità.

Dal momento in cui sarà istituito il Registro unico nazionale del terzo settore, all'atto dello scioglimento, sarà fatto obbligo alla Fondazione di devolvere il patrimonio residuo ad altri enti del terzo settore, iscritti nel Registro all'uopo istituito.

In ogni caso, sarà previamente sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

E' fatta salva ogni ulteriore differente destinazione prevista dalla legge.

Art. 20 (Norme finali)

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

In originale firmato:

Giovanni Campagnoli

Roberto Tognetti

Maria Paola Cola (sigillo del Notaio)